

TI_GERICHTE 52.2000.292 vom 2. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.292

FR: TI_GERICHTE 52.2000.292 du 2 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2000.292 del 2 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.01.2001 52.2000.292 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.01.2001 52.2000.292 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.01.2001 52.2000.292

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00292 Lugano 2 gennaio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggin, vicecancelliera statuendo sul ricorso 13 novembre 2000 di _____ rappr. da: ing. _____ contro la decisione 25 ottobre 2000, no. 4690, del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa del ricorrente avverso lo scritto 30 agosto 2000, con il quale il municipio di _____ gli ha ordinato di sgomberare i materiali ed i macchinari depositati abusivamente ai mappali n. _____, _____ e _____ di sua proprietà; viste le risposte: - 23 novembre 2000 del municipio di _____; - 28 novembre 2000 di _____ e _____; - 29 novembre 2000 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che _____ ha trasformato il bocciodromo sito sui propri mappali n. _____, _____ (zona edificabile) e _____ (zona agricola) in deposito di macchinari e materiali dell'impresa di costruzione _____, senza la necessaria autorizzazione; che il 13 gennaio 1999 il municipio di _____ ha negato al ricorrente il rilascio della licenza edilizia in sanatoria; la decisione non è stata contestata; che il 22 (o 26) settembre 1999 l'esecutivo comunale ha ordinato all'insorgente di demolire il magazzino-bocciodromo entro 30 giorni; che con decisione 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame presentato da _____ e riformato l'ordine impartitogli nel senso di ripristinare l'uso della costruzione alla destinazione originariamente autorizzata (bocciodromo) mediante lo sgombero dei macchinari e dei materiali depositati entro un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del giudizio; anche questa pronuncia non è stata impugnata; che il 30 agosto 2000 il municipio di _____ ha riformulato l'ordine impartito dal Governo con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio e della pena prevista all'art. 292 CP; che il 25 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente avverso l'ordine municipale, in quanto non configura una nuova decisione, bensì un atto confermativo dell'ordine impartito con pronuncia 22 marzo 2000 dal Governo; che avverso tale pronuncia _____ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di annullare la pronuncia governativa e di autorizzare che sull'area in questione sia installato un deposito; postula inoltre che questa corte inviti il

municipio di _____ a rivedere il PR, precisando quali attività artigianali possono essere ammesse nell'area edificabile; che il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato; ad identica soluzione giungono il municipio di _____ e gli opposenti _____ con delle osservazioni, che verranno, se del caso, riprese nel seguito; considerato, in diritto che prima di entrare nel merito di un'impugnativa l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza; che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale; che il ricorso a questa corte è di principio dato solo contro risoluzioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di commissioni speciali (art. 60 cpv. 1 PAm); che la richiesta formulata dall'insorgente d'invitare il municipio di _____ a rivedere il PR, definendo le attività artigianali ammesse nella zona edificabile, va pertanto dichiarata irricevibile, difettando a questa corte la competenza a dirimere simili questioni; che per quanto concerne le ulteriori richieste da lui formulate la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE; il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE) è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 18 PAm); che per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAm; A. Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, Bellinzona/Cadenazzo 1988, n. 200); che la decisione 22 marzo 2000 con la quale il Consiglio di Stato ha ordinato al ricorrente di ripristinare l'uso della costruzione in oggetto alla destinazione originariamente autorizzata (bocciodromo), non è stata impugnata e pertanto è cresciuta in giudicato; l'insorgente non può dunque più rimetterne in discussione il contenuto; che sebbene l'ordine avrebbe dovuto essere eseguito entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della risoluzione, il ricorrente non vi ha dato seguito; che con lo scritto 30 agosto 2000 il municipio di _____ si è limitato ad assegnare all'insorgente una nuova scadenza per procedere a quanto richiestogli; l'atto costituiva quindi una semplice diffida non impugnabile; che a giusta ragione il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltratogli dal ricorrente; che stando così le cose il presente ricorso va respinto con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 1 segg. PAm, in particolare 55 e 60 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____

Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente

La segretaria